

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/06/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33601-il-giudice-onorario-in-europa>

Autore: Porfilio Mariarosaria

Il Giudice Onorario in Europa



CORTE D'APPELLO DI LECCE

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

INCONTRO DI STUDI – TAVOLA ROTONDA:

“1a sessione: LO STATUTO EUROPEO DEL GIUDICE ONORARIO”

08/06/2012

Il Giudice Onorario in Europa

Con il manzoniano Don Abbondio potremmo principiare, interrogandoci:

“Giudice Onorario... Chi (è) costui?”.

Carenti, difatti, sono le informazioni sui giudici onorari che chi relaziona ha reperito:

- consultando i siti dell'Unione Europea:

https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions - http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice

e poi svolgendo specifica ricerca su ogni singolo Stato membro.

Tali ricerche si sono rivelate, tuttavia, insufficienti (a titolo esemplificativo: il funzionario europeo [italiano] che ha curato la pagina, aggiornata al 01\05\2010, dedicata alle professioni legali in Italia all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-it-it.do?member=1, non fa cenno dell'esistenza dei magistrati onorari nel nostro Paese).

- con l'ausilio dei Colleghi Europei, espressamente contattati onde poter svolgere la presente relazione. A tal proposito vivi ringraziamenti, per il loro prezioso contributo, a, nell'ordine di ricezione delle mails pervenute: Bonka Hristova (delegazione bulgara), Susan Kirwood (delegazione scozzese), Gerard Chambard (delegazione francese), Hasso Lieber (delegazione tedesca), Lydia Lecheva (delegazione bulgara), Francisco Lasheras (delegazione spagnola) Deidre Kennedy (delegazione nord-irlandese);
- quanto al giudice minorile, si rinvia alla relazione svolta dal Collega Avv. Joseph Moyersoen, Presidente dell'Associazione Internazionale Giudici e Magistrati di Gioventù e Famiglia (IAYFJM), in occasione del

Seminario Nazionale AIMMF (Associazione Italiana Magistrati Minorili e di Famiglia), tenutosi il 23-24\9\11 in Casal del Marmo (Roma), dal titolo "Il giudice onorario per i minori: specializzazione ed integrazione dei saperi" all'indirizzo:

<http://www.minoriefamiglia.it/download/moyersoer-240911.pdf>

Un dato è certo: ad eccezione della Grecia, in cui esiste solo la figura del giudice togato o di carriera, in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione è prevista la figura del giudice laico (Lay Judge).

Si è convenzionalmente stabilito, nel corso del III Forum Europeo occorso lo scorso anno a Londra, su proposta della delegazione italiana, di utilizzare tale terminologia per designare ed identificare tutti coloro che, a titolo onorifico, amministrano la Giustizia burocraticamente organizzata, pur non facendo parte dell'apparato statale di appartenenza con contratto a tempo indeterminato.

A livello europeo si ritiene che il coinvolgimento delle persone nella giurisdizione, intesa nel senso etimologico del termine, i.e.: "dire – rectius – pronunciare diritto", sia un elemento essenziale ed una componente fondamentale della società democratica ed è, potremmo dire, un'esternalizzazione della cd. "cittadinanza attiva", intesa come istituto di partecipazione democratica e popolare per contribuire al progresso ed allo sviluppo della comunità di riferimento.

Per questo in Europa, al di là delle singole specificità territoriali od infraterritoriali (*si segnala, ad esempio, per quest'ultima, il Regno Unito, dove i giudici onorari hanno una loro peculiarità a seconda che ci si trovi in: Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord ovvero Gibilterra*), si pensa ai giudici laici come a cittadini che:

- a) dotati di particolari e specifiche competenze settoriali negli ambiti più disparati, decidano monocraticamente ovvero collegialmente, integrando, in tal ultimo caso, a pari numero ovvero in sovrannumero, i componenti togati (è il caso dei giudici onorari: minorili e della famiglia, del lavoro e previdenza, del commercio, dell'agricoltura, dei tributi, dell'assicurazione sanitaria);
- b) riconosciuti per pregressa esperienza e capacità professionale, non necessariamente con un retroterra culturale di matrice giuridica, decidano monocraticamente o collegialmente, senza alcuna componente togata se in collegio (arbitri, giudici di pace [cd. giurisdizione di prossimità] e conciliatori);
- c) decidano collegialmente in sovrannumero ai giudici togati, quali componenti le giurie popolari;
- d) Solo in Italia e nell'Irlanda del Nord, infine, è possibile a Magistrati Onorari (cittadini con titolo di studio accademico di dottore in Giurisprudenza per l'Italia ed esclusivamente solicitor o barrister per l'Irlanda del Nord), ricoprire funzioni di Magistrato inquirente e pertanto costoro, in alcuni casi:
 - I. esaminano fatti e informazioni contenuti nei fascicoli d'indagine della polizia,
 - II. decidono in merito all'avvio o meno dell'azione giudiziaria,
 - III. sostengono la pubblica accusa nei processi penali,
 - IV. sono parte processuale in determinati processi civili (solo in Italia).

Tutti i magistrati laici, per esser designati, devono:

1. possedere cittadinanza e/o residenza dello Stato ove assumano l'incarico,
2. possedere buona condotta morale,

3. godere dei diritti civili ed elettorali,
4. non aver subito condanne definitive ovvero esser stati riabilitati,
5. possedere l'età ed il titolo di studio richiesta dalla normativa di riferimento,
6. non incorrere in incompatibilità con l'ufficio che si va ad assumere [*se ne desume, pertanto, che un magistrato onorario con incarichi di cui alle precedenti lett. a), b) e d) ben possa esser chiamato a ricoprire l'incarico di giurato popolare, di cui alla lett. c), senza incorrere in alcuna incompatibilità (per l'Italia: previa richiesta di iscrizione all'Albo dei Giudici popolari tenuto presso il Comune di Residenza, sono esclusi di diritto solo i magistrati di carriera, i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate ed alla polizia ed i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione)*].

Le prime due categorie di magistrati onorari giudicanti [lett. a) e b)] nonché i magistrati onorari inquirenti [lett. d)] vengono scelte dai capi degli uffici previa disamina di titoli e meriti (in alcuni Paesi a tale disamina si somma un previo colloquio), in altri la nomina è di matrice politica mentre nel caso residuale [lett. c)] la designazione avviene per sorteggio da liste civiche\elettorali ovvero per elezione democratica da parte del popolo.

In quasi tutti gli Stati membri dell'Unione è previsto un periodo di tirocinio nonché la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici laici.

Posto che i giudici laici svolgono la loro funzione con un contratto a tempo determinato, che viene definito quasi ovunque "mandato", in alcuni Paesi esso è sempre rinnovabile, in altri ha un limite temporale, in altri ancora il rinnovo è discrezionale e, in quest'ultimo caso, rimesso al politico preposto, se così è stabilita la sua designazione, ovvero al superiore gerarchico, inteso anche ai massimi livelli, se la nomina è a carattere burocratico.

I giudici laici hanno diritto ad un compenso quale riconoscimento del tempo impiegato al servizio della comunità ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute ma né ad un salario né ad una retribuzione, non essendovi rapporto di lavoro subordinato tra costoro e lo Stato.

Ne discende, altresì, che non maturano contributi previdenziali erogabili, in età pensionabile, da parte di istituti statali né godono della normativa giuslavoristica nazionale che si attaglia al settore pubblico.

Essi hanno solo come copertura normativa le Carte Costituzionali di ogni Paese membro e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, solennemente proclamata una prima volta a Nizza il 7\12\00 ed una seconda volta a Strasburgo il 12\12\07 da Parlamento, Consiglio e Commissione ma entrata in vigore solo il 01\12\09 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri sottoscrittori del Trattato di Lisbona, firmato il 13\12\07, cosicché da tale data (1\12\09) la cd. Carta di Nizza è pienamente vincolante per le Istituzioni Europee e gli Stati membri ex art. 6 del Trattato Costitutivo sull'Unione Europea del 7\2\92 e si pone sullo stesso livello giuridico dei Trattati e degli allegati Protocolli e dunque a vertice dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Si rammenta che, a seguito delle sentenze della nostra Corte Costituzionale rese dal 2007 in poi con giurisprudenza costante e conforme, il giudice nazionale nell'applicare la legge ed il legislatore nell'emanarla devono avere non più e non già solo un'interpretazione delle norme "costituzionalmente orientata" ma anche e soprattutto un'interpretazione delle norme, per così dire, "fondamentalmente-europeisticamente orientata" e questa prevale, in meius, sulla nazionale se meno favorevole.

Perché uno “Statuto, *rectius*, Carta Europea dei Giudici Laici”

Preliminarmente: quando è stato deciso il titolo della prima sessione di questo convegno, si parlava ancora di “Statuto Europeo dei Giudici Laici”, il titolo definitivo è stato scelto in “Carta Europea dei Giudici Laici”.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10\12\48 all’art. 8, testualmente:

*“Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a **competenti tribunali nazionali** contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”.*

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4\11\50, e ss.mm. protocollari come ratificate e rese esecutive, all’art. 6, in rubrica “Diritto ad un processo equo”, al comma 1, prima parte, testualmente:

*“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un **tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge**, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti ed obblighi di **natura civile**, sia sul fondamento di ogni accusa in **materia penale** derivata contro di lei”.*

La Carta Europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7\12\00, Capo IV, in rubrica “Giustizia, art. 47, in rubrica “Diritto ad un ricorso effettivo ed ad un giudice imparziale”, testualmente:

co. 1: *“Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi un **giudice**, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”;*

co. 2, prima parte: *“Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un **giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge**”.*

Sul presupposto che nessuna delle citate norme prevede espressamente la figura del giudice onorario, è in corso da tempo in molti degli Stati membri (Finlandia, Austria, Spagna, Germania) una riforma del sistema giudiziario, per lo più dettata da restrizioni e vincoli economici, che prevede la soppressione della figura del giudice laico, presenza, in alcuni paesi, plurisecolare (lo scorso anno è ricorso il 650° Giubileo per l’istituzione dei Giudici di Pace in Inghilterra e Galles).

Le Associazioni Nazionali dei Giudici Laici già esistenti nei Paesi coinvolti da tale programma di ristrutturazione giudiziaria (Finlandia, Austria, Spagna, Germania) e di altri Paesi membri (Scozia e Svezia) hanno quindi deciso dal 2009 in poi di riunirsi al fine di:

1. coinvolgere Associazioni similari degli altri Stati membri nel progetto di tutela della figura del Giudice Laico,
2. appoggiare la creazione, negli altri Stati membri dell’Unione, di Associazioni Nazionali di Giudici Laici,
3. creare un’Organizzazione Europea dei Giudici Laici, cui è stato dato il nome di “Rete Europea dei Giudici Laici” (ENLJ: European Network of Lay Judges),
4. elaborare una Carta Europea del Giudice Laico,
5. sottoscrivere la Carta del Giudice Laico di cui al precedente punto 4,
6. istituire la Giornata Europea del Giudice Laico,

7. incorporare la Carta di cui al precedente punto 4 nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Lo stato dell'arte, sinteticamente, è il seguente:

Quanto al punto 1.:

Rispetto al 2009 hanno partecipato ai vari Forum i seguenti ulteriori Paesi: Italia, Portogallo, Francia, Belgio, Bulgaria, Estonia ed Irlanda del Nord.

Quanto al punto 2.:

La Bulgaria ha organizzato la sua Associazione Nazionale Giudici Laici, essendone, prima, priva;

Quanto al punto 3.:

Finalità dichiarata di questa organizzazione europea dei giudici laici è far sentire la nostra voce presso le Istituzioni Europee.

Un gruppo ristretto ha elaborato la Statuto per la costituzione di un'organizzazione europea dei giudici laici, sottoposto in votazione via web a tutti i partecipanti dei precedenti simposi.

Si perverrà ad una sua elaborazione definitiva nel prossimo step previsto a Berlino, 19-22\8\12, da sottoporre a votazione di un'indicenda Assemblea Generale per il prossimo anno.

Le delegazioni finlandese e bulgara nel corso dell'incontro tenutosi a Bruxelles lo scorso Maggio hanno espresso la loro contrarietà a riunirsi personalmente, potendo il tutto svolgersi via web.

Tale contrarietà era stata già esternata da chi vi parla, quale componente della delegazione italiana, nel corso dello scorso mese di Marzo a mezzo mail diretta a tutti i restanti delegati europei, tenuto altresì conto di quanto occorso in ordine al successivo punto 4 di cui ora si dirà.

Quanto al punto 4.:

Lo scorso anno in Luglio a Londra abbiamo perfezionato una Bozza di Statuto Europeo del Giudice Laico, ora denominata, nella versione definitiva, Carta Europea dei Giudici Laici, bozza stilata originariamente da un gruppo ristretto di lavoro.

Dò conto dei lavori svolti in quella occasione agli indirizzi web di cui riporto di seguito i links:

<http://manovraeconomicabis2011.diritto.it/docs/32272-bozza-di-statuto-dei-giudici-laici-europei>

<http://esameavvocato.diritto.it/docs/32078-relazione-di-sintesi-3-forum-europeo-giudici-laici>

In sede di dibattito all'interno della Delegazione Italiana a Londra ho proposto due integrazioni, che la nostra delegazione ha approvato:

- 1) "Gli Stati membri dell'UE preferiscono e promuovono l'utilizzo dei giudici laici nell'attuazione della Direttiva Europea sulla mediazione in materia civile e commerciale" (da inserire nel corpus dell'art. 2);

- 2) “Nessuna discriminazione vi sia sul luogo di lavoro nell’apparato burocratico dell’amministrazione della Giustizia tra i Giudici professionali ed i Giudici laici” (da inserirsi nel corpus dell’art. 8, quale 2° comma).

In ordine alla prima integrazione:

Premesso che al 3° Considerando del Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali è scritto che “(l’Unione) pone la persona al centro della sua azione”, con ciò quasi a voler fondare un nuovo Umanesimo, questa volta a matrice <europea>, concetto che, in questi esatti termini chi vi parla ha lasciato impresso su quelle che potrei definire le “Colonne d’Ercole dell’Europa”, al termine (qui utilizzato nel senso etimologico del vocabolo) del Parlamentarium di Bruxelles il 10\5\12, e che questo Considerando va letto in combinato disposto con il 1°, per cui è valore condiviso di tutti i popoli degli Stati membri “un futuro di pace fondato sui valori comuni” e, come avalleranno i Colleghi Esperti della Minorile e della Sorveglianza, si arriva a raggiungere la pace solo attraverso un’opera certosina di mediazione e che dunque, per espressa volontà del diritto comunitario si fa sempre più strada tale istituto quale metodologia di risoluzione delle controversie tra e nei popoli europei, ne consegue che questa integrazione avrebbe costituito il riconoscimento morale, da parte della società civile, in ogni Stato membro per il lavoro che ognuno di noi, giudice laico, svolge nell’adempimento del proprio mandato, con abnegazione.

In ordine alla seconda integrazione:

E’ noto a tutti noi che solo recentemente in Italia è stato riconosciuto alle donne magistrato onorario il diritto di assentarsi in caso di maternità ed a tanto si è pervenuti non applicando la normativa di settore, in quanto i magistrati onorari non ne beneficiano non potendosi inquadrare quali lavoratori con contratto a tempo indeterminato come invece è per i giudici togati, ma direttamente facendo riferimento ai principi inviolabili sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Rimane ancora aperta, ad esempio, la questione simile dei congedi parentali.

Tale integrazione avrebbe permesso di colmare questo ed altri divari facendo in modo di attanagliare ai giudici laici la normativa del lavoro subordinato pubblico, tenuto altresì conto che la “discriminazione” tra giudici laici e giudici togati sul luogo di lavoro non è un problema solo italiano.

Più grave è la situazione in Svezia.

Scrive il Collega Leif Magnusson, via mail, il 9\5\12, i.e. il giorno prima dell’incontro preliminare tenutosi a Bruxelles il 10\5\12: “Alcuni giudici di carriera costituiscono una minaccia nel mio Paese per i giudici laici poiché non sono in grado di capire il grande valore che noi svolgiamo a favore della società”.

A riguardo delle integrazioni da me proposte, l’utilizzo del condizionale nell’esposizione è stato d’obbligo poiché il rappresentante italiano che ha presenziato personalmente all’incontro di Berlino nel Novembre 2011, dove si è discusso “face to face”, espressione cara al Collega tedesco Hasso Lieber, della versione definitiva da adottare, approvare e sottoscrivere della Carta, non ha saputo portare avanti questi principi eppur condivisi dall’intera delegazione italiana a Londra nel precedente mese di Luglio e, ben più grave, ha permesso che si inserissero delle inesattezze concettuali riguardo alle funzioni dei magistrati onorari in Italia atteso che è del tutto errata la postilla in calce all’art. 2 della Carta.

Per questi motivi, intervenendo a Bruxelles l'11\5\12, chi vi parla ha pubblicamente dichiarato di non sentirsi rappresentata da alcuna associazione nazionale di categoria (chi, per l'Italia, è andata a Berlino lo scorso Novembre ricopre l'incarico di Vicepresidente della Feder.M.O.T.) e ha proposto l'istituzione di un'Associazione Europea dei Giudici Onorari, cui qualunque giudice onorario europeo che non si riconoscesse nelle sigle nazionali potesse aderire, da far poi confluire, con diritto di voto, nella costituenda "Rete Europea dei Giudici Laici" (ENLJ: European Network of Lay Judges).

Va infine dato atto che la Collega avv. Margherita Morelli, Giudice di Pace del Distretto della Corte d'Appello di Napoli, non presente a Londra, è riuscita, non relazionandosi con la componente della nostra delegazione che ha presenziato a Berlino, a far inserire nella Carta Europea, sottoscritta lo scorso Maggio a Bruxelles, i principi deontologici cui si deve conformare il Giudice Laico, di cui all'art. VIII.

Quanto al punto 5.:

Il documento è stato redatto in lingua inglese (versione allegata alla presente relazione), francese e tedesca e sottoscritto a Bruxelles presso un'aula di una Sottocommissione del Parlamento Europeo, messi a disposizione dalle Istituzioni Europee, dai seguenti Paesi: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Inghilterra&Galles, Spagna, Francia, Irlanda del Nord, Finlandia, Svezia nonché dalla U.E.M.C. (Union Europeenne des Magistrates statuant en matiere Commerciale) di Austria – Belgio – Francia – Germania e Svizzera.

Per l'Italia è stata sottoscritta:

- per i Magistrati di Tribunale dalla Feder.M.O.T. (Federazione Magistrati Onorari di Tribunale) ma non anche dalla A.N.M.O. (Associazione Nazionale Magistrati Onorari, che dal 2011 ingloba tre precedenti sigle: l'A.N.M.O., per l'appunto, la A.G.O. [Associazione Giudici Onorari] e la ASSO.M.O.T. [Associazione Magistrati Onorari di Tribunale]) né dal M.O.U. (Magistrati Onorari Riuniti) né dalla MAGIS.ONOR. (Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari) né dall' A.I.M.M.F. (Associazione Italiana Magistrati Minorili e di Famiglia),
- per i Giudici di Pace dalla Associazione Nazionale Giudici di Pace ma non anche dalla C.G.d.P. (Confederazione Giudici di Pace) né dalla U.NA.GI.P.A. (Unione Nazionale Giudici di Pace).

Non hanno sottoscritto altresì lo Statuto Europeo del Giudice Laico la Delegazione Scozzese, pur presente sin dal primo simposio di Helsinki del 2009, né la Delegazione Portoghese, pur presente a Londra lo scorso anno, né la IAYFJM (Associazione Internazionale Giudici e Magistrati di Gioventù e Famiglia), il cui Presidente, il Collega Avv. Joseph Moyersoen, Giudice Minorile del Distretto della Corte d'Appello di Milano, pur è intervenuto con una relazione nel Forum dello scorso anno tenutosi a Londra.

Quanto al punto 6.:

L'11\5\12 è stata proclamata la "Giornata Europea del Giudice Laico".

Essa si ripeterà per l'avvenire ed a cadenza annuale, nello stesso giorno, i.e. sempre l'11\5, quale momento di consapevolezza della propria identità.

Quanto al punto 7.:

E' intendimento della costituenda "Rete Europea dei Giudici Laici" (ENLJ: European Network of Lay Judges) sensibilizzare le Istituzioni Europee al fine di incorporare tale Carta nella Carta di Nizza.

DD.DD.LL. di riforma della Magistratura Onoraria in Italia

Il 15\6\12, ore 12.00, scade il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in 2° Commissione (permanente) Giustizia in sede referente del Senato ai dd.dd.ll. riuniti (S. nn. 127, 175, 897, 2080, 2359, 2659 e 3039) ed adottato come testo base il n. 3039 che prevede, schematicamente e salientemente:

- nomina a g.d.p. g.o.t. e v.p.o. dei meritevoli laureati in giurisprudenza. Viene ora escluso quale titolo preferenziale lo svolgimento dell'attività professionale forense in atto o cessata (art. 1).
- stabilizzazione di coloro che abbiano pregresse esperienze di magistratura onoraria quali g.o.t. e\o v.p.o. a g.d.p. (art. 9) e proroga delle funzioni per ulteriori mandati dei magistrati onorari in servizio (art. 23),
- soppressione dei mandamenti degli Uffici del Giudice di Pace e creazione dell'Ufficio Circondariale del Giudice di Pace con possibilità di Sezioni Distaccate (art. 20),

Preliminarmente si evidenzia l'illegittimità dell'art. 18, co. 5, del d.d.l. n. 3039 nella parte in cui consente, per particolari esigenze d'ufficio, l'utilizzo dei g.o.t. nei collegi per evidente contrasto con l'art. 106, co. 1, Costituzione che consente la nomina di giudici onorari solo per funzioni attribuite a giudici singoli.

In un'ottica di armonizzazione con il resto d'Europa in materia di magistratura onoraria, rectius, laica, e tenuto conto dell'entrata in vigore della normativa sulla mediazione, in attuazione della Direttiva 2008/52/CE, tesa a promuovere tale istituto come metodo alternativo di risoluzione delle controversie ed a costituire uno sbarramento al proliferare di controversie giudiziali, non v'è chi non veda che mantenere la figura del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario è del tutto fuori luogo: i magistrati onorari costituiscono un'identità a sé stante e non possono giammai esser intesi quali "precarì" della giustizia, in supplenza dei ruoli dei giudici ordinari addetti sia a funzioni civili che penali sia giudicanti che requirenti: ne discende l'abrogazione degli artt. 42 bis – 47 quinquies, con riferimento ai magistrati onorari giudicanti, e 71, 71 bis e 72 (quest'ultimo solo nella parte in cui si riferisca ai v.p.o.), con riferimento ai magistrati onorari requirenti.

E' opinione propositiva della scrivente che, invece, il legislatore crei un apposito ufficio procuratorio pubblico per l'istituendo giudice di pace circondariale, affidando tali funzioni requirenti agli attuali v.p.o., stabilizzandoli, per non perdere le pregresse professionalità onorarie di costoro.

Le "nuove leve" ben possono essere attinte non già ovvero non solo nelle file dei meritevoli laureati ma ben anche e soprattutto dai ruoli dei mediatori, tenuto conto che finalità precipua della figura del giudice di pace, in tutta Europa, è quella di conciliare le controversie e che costoro hanno maturato pregressa esperienza nel settore della risoluzione delle controversie.

Avv. Mariarosaria Porfilio

Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi

Componente Delegazione Italiana Eu.L.J. 2011 – 2012